



PROPOSTA DI TESTO UNIFICATON. 26/9[^]-91/9[^]-173/9[^]
“NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”.

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

IL DIRIGENTE
F.TO: AVV LUCIA CACCAMO

IL PRESIDENTE
F.TO: NAZZARENO SALERNO

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^91/9^173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

RELAZIONE

Migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione in tutta la U.E. costituisce la base essenziale dell'apprendimento permanente, dell'integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità.

Favorisce, inoltre, i bambini disagiati inclusi quelli provenienti da un contesto migratorio e a basso reddito.

L'elevata qualità dell'educazione e della cura della prima infanzia, contribuisce in maniera decisiva al conseguimento di due obiettivi principali della strategia del 2020: consentire a tutti i bambini di disporre degli strumenti per esprimere le proprie potenzialità e far scendere il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%.

La legge n. 1044/1971 nel quadro di una politica per la famiglia istituiva i nidi comunali. Successivamente il Ministero degli Interni con decreto del 31/12/1983 prevedeva una loro prevalente funzione assistenziale e metteva il nido tra i servizi pubblici a domanda individuale, ribadendo che venivano posti in essere "non per obbligo istituzionale".

La svolta a livello normativo avviene con la legge finanziaria del 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) che all'articolo 70 dice espressamente "Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze delle regioni e degli enti locali". Tale legge prende atto di un processo evolutivo delle finalità di tali servizi che nel giro di quasi trent'anni sono diventati da servizi prevalentemente a sostegno della famiglia a servizi educativi destinati prioritariamente allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino.

Questa affermazione viene ulteriormente sottolineata da sentenze della Corte costituzionale e in particolare dalla sentenza n. 370 del 2003 che ribadisce: "Per quel che attiene in particolare agli asili nido è indubbio che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro".

La funzione educativa è ulteriormente ribadita dalla legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006), nella quale si parla del "sistema territoriale dei servizi socio-educativi" (art. 1, comma 1259) e ancora in modo più esplicito al comma 630 "Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età".

Essendo materia di legislazione concorrente lo Stato potrà definire solo i livelli essenziali, le norme generali e i principi fondamentali, mentre la potestà legislativa spetta alle Regioni.

In Calabria la materia è ancora regolata, da una vecchia legge, la L.R. 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina degli asili nido", che non prende in considerazione l'evoluzione normativa nazionale.

È stato superato il termine "asilo nido" per denominarlo "nido d'infanzia" così come previsto già nelle leggi regionali di ultima generazione in sintonia con quanto previsto dalla legge n. 53/2003 (legge Moratti di riforma della scuola).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^-91/9^-173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

Art. 3

Destinatari delle prestazioni

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9[^]-91/9[^]-173/9[^]

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

CAPO II TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 4

Servizi per l'infanzia

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.

Art.5

Nido di infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
 - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9[^]-91/9[^]-173/9[^]

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Art. 6

Micro nido

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10;
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

Art. 7

I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. E' obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.
2. I servizi educativi integrativi al nido sono:
 - a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
 - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
 - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.
3. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

Art. 8

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^9/9^173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

- c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
- d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 9*Partecipazione delle famiglie ad costo dei servizi*

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 10*Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III**SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI****Art. 11***Funzioni della Regione*

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
- a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
 - b) stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi per le finalità di cui alla lettera a) da destinare ai comuni sia per i servizi gestiti direttamente sia per quelli gestiti da soggetti privati accreditati;
 - c) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;
 - d) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;
 - e) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali;

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^-91/9^-173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

f) sostiene la realizzazione di progetti di ricerca, la documentazione delle esperienze educative e delle buone prassi anche organizzative e gestionali, il monitoraggio, la formazione, la creazione di strumenti di valutazione della qualità per il consolidamento di un sistema educativo da zero a tre anni qualificato.

2. La Giunta regionale, in attuazione del piano triennale ed in considerazione dei fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali e relativi capitoli del bilancio regionale, delle somme eventualmente provenienti dallo Stato o da altre fonti finanziarie, delibera, sulla base dei fabbisogni rilevati un programma annuale di riparto a favore dei comuni per il sostegno delle spese come di seguito specificate:

- a) in conto gestione a beneficio dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati e per il contenimento delle rette a carico delle famiglie;
- b) in conto capitale per l'estensione dell'offerta dei servizi educativi pubblici e privati accreditati;
- e) per la formazione del personale dei servizi educativi, compresi coloro che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico.

3. La Regione approva i programmi annuali e favorisce la diffusione di buone prassi anche tramite scambi intraregionali, interregionali e transnazionali.

4. La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite, può promuovere e attuare progetti di interesse regionale avvalendosi del contributo di università, centri di ricerca, istituzioni, associazioni che si interessano dell'infanzia.

Art. 12

Funzioni dei comunisingoli o associati

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:

- a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
- b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazione di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
- c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
- d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.

2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^A-91/9^A-173/9^A

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

3. I comuni singoli o associati, qualificaranti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:

- a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
- b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
- c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
- d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
- e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Art.13

Servizio sanitario

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

Art. 14

Interventi ammessi a contributi

1. La Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni, singoli o associati e ai soggetti privati accreditati per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni del piano regionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, assegna in conto capitale, nei limiti previsti dal bilancio:

- a) i fondi da ripartire nelle province secondo le modalità e le procedure che sono determinate con atto deliberativo;
- b) le risorse per il sostegno contributivo dei coordinamenti pedagogici comunali o intercomunali;
- c) i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi;
 - 1) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici;
 - 2) a soggetti privati accreditati senza fini di lucro;

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^/91/9^/173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

- a) gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione;
- 3) nell'ambito dei programmi previsti nei piani di zona, i fondi regionali per spese correnti ai soggetti gestori, singoli o associati, pubblici o privati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici.

CAPO IV

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 15

Autorizzazione

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
 - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
 - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
 - f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 16

Accreditamento

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all' art. 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9[^]-91/9[^]-173/9[^]

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

- a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
 - b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
 - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
 3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

Art. 17

Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 18

Registri comunali

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

Art. 19

Programma annuale

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^9/9^173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

- a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
- b) l'indicazione delle attività programmate;
- c) la determinazione dei finanziamenti.

Art. 20*Carta dei servizi*

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994

CAPO IV**PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI****Art. 21***Personale*

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psico-pedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^-91/9^-173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Art. 22

Coordinatori pedagogici

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

CAPO VI

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 23

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificati in € 1.000.000,00 per la realizzazione e gestione dei socio-educativi per la prima infanzia, sono imputati all'unità previsionale del bilancio regionale, capitolo n. 62010 art. 113 "spese per la realizzazione del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia".

Art. 24

Norma transitoria e finale

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.



PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO N. 26/9^-91/9^-173/9^

"NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA".

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Art. 25
Abrogazione

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nei Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.